SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN TECNOLOGIA WDM PER SOGEI (ID 2843)

Allegato 11

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

*L’Aggiudicatario si impegna a reperire polizza/e assicurativa/e che contenga/no tutte le clausole indicate nel presente Allegato parte della documentazione di gara*

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di Interconnessione WDM per Sogei – ID 2843

Classificazione del documento: Public

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione:

□ Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Compagnia\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ Polizza Responsabilità Civile Professionale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Compagnia\_\_\_\_\_\_\_\_\_

afferente/i il Contratto avente ad oggetto l’affidamento dei Servizi di interconnessione WDM, stipulato da e/o nell’interesse di (*inserire denominazione dell’Aggiudicatario* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in conformità a quanto di seguito indicato.

**DEFINIZIONI**

**SOCIETA’**  l’Impresa assicuratrice

**CONTRAENTE**  L’aggiudicatario dell’Appalto

**COMMITTENTE** Sogei SpA, l’Amministrazione, ove per Amministrazione si intende il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei; rientrano altresi’ nella presente definizione le Amministrazioni, gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà, l’attività oggetto dell’appalto.

**ASSICURATO** L’aggiudicatario dell’appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.

**OGGETTO DELLA GARANZIA** Il servizio, la fornitura o l’opera oggetto dell’Appalto

**CONDIZIONI GENERALI**

**Art. 1 Effetto e scadenza dell’Assicurazione**

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del ……………alle ore 24.00 del……………………….

**Art. 2 Novero dei terzi**

Si considera nel novero dei terzi la Committente, i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

**Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri**

Qualora la Committentefosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all’Assicurato, è data a questa la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

**Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze**

La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. alla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oppure via PEC all’indirizzo PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell’Art. 1901 del cc.

In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

**Art. 5 Pagamento dei sinistri**

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell’Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l’Assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l’intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

**Art. 6 Cessazione dell’assicurazione/scadenza naturale del contratto**

La Società si impegna a dare avviso alla Committente:

* Con un preavviso di almeno 60 giorni dell’intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal contratto assicurativo per qualunque motivo anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
* Con un preavviso di almeno 30 giorni qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
* Con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;
* Immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente che possa invalidare in tutto o in parte l’Assicurazione;
* Con un preavviso di almeno 60 giorni in caso di naturale scadenza della polizza

**GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO**

**POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

**A) Sezione RCT**

**Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all’attività oggetto dell’appalto (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) svolta anche presso terzi.

**Art. 2 Massimale**

€ 3.000.000 per sinistro/anno

**Art. 3 Clausole aggiuntive**

La polizza dovrà richiamare le seguenti clausole aggiuntive:

a) i danni a terzi conseguenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;

b) i danni a terzi da incendio delle cose di proprietà dell’Assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;

c) i danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza

d) i danni a cose di terzi che si trovano nell’ambito dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza.

e) Responsabilità Civile per attività installazione

f) Danni a mezzi sotto carico e scarico

**B) Sezione RCO**

**Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

**Art. 2 Massimali**

€ 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.500.000 per persona

**Art. 3 Prestatore di lavoro**

La definizione prevista dalla normativa in vigore al momento del sinistro

**POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE**

**Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un Atto illecito professionale commesso nell’esercizio dell’attività oggetto dell’Appalto.

**Art. 2 Massimali**

€ 3.000.000 per sinistro/anno

**Art. 3 Clausole aggiuntive**

L’Assicurazione comprende anche:

a) le perdite patrimoniali conseguenti a danni materiali e diretti- compresi quelli alle cose sulle quali si eseguono i lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;

b) I danni consequenziali e da interruzione del servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;

**Art. 4) Validità temporale** (da richiamare nel caso di regime temporale Claims Made)

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio della prestazione oggetto dell’appalto, purché richiesti all’aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso.

In caso di polizza con tacito rinnovo dovrà essere richiamata la seguente clausola:

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell’appalto .Se alla scadenza della polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare la polizza , così come la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, , e sempreché non sia stata stipulata una nuova polizza per le medesime garanzie; la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 24 mesi dalla scadenza di polizza, durante il quale potrà essere notificata alla Società qualsiasi a richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell’Assicurato durante detto periodo, purché tale richiesta sia conseguente ad un atto illecito professionale commesso prima di tale periodo di estensione.